



---

Corte IV  
D-4303/2009  
{T 0/2}

## **Sentenza del 14 luglio 2009**

---

Composizione

Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,  
con l'approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch;  
cancelliere Carlo Monti.

---

Parti

A.\_\_\_\_\_, Nigeria,  
ricorrente,

contro

**Ufficio federale della migrazione (UFM),**  
Quellenweg 6, 3003 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento,  
decisione dell'UFM del 2 luglio 2009 / N [...].

**Visto:**

la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 18 maggio 2009 in Svizzera,

il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo,

i verbali d'audizione del 26 maggio 2009 e del 9 giugno 2009,

la decisione dell'UFM del 2 luglio 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta agli atti),

il ricorso inoltrato dall'insorgente il 3 luglio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato),

il completamento del dossier da parte dell'UFM in data 8 luglio 2009,

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

**e considerato:**

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),

che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere

impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa,

che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile,

che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,

che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,

che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano,

che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia igbo, nato ad B.\_\_\_\_\_ (Enugu State) con ultimo domicilio ad C.\_\_\_\_\_ (Anambra State) fino al 15 aprile 2009,

che il richiedente avrebbe lasciato il suo Paese d'origine il 16 maggio 2009 per il timore di essere ucciso da parte dell'oracolo D.\_\_\_\_\_, in quanto si sarebbe rifiutato di prendere il posto del suo defunto padre quale capo dello stesso,

che l'interessato si sarebbe recato a Lagos a casa di un amico il 15 aprile 2009 e dopo un mese, in data 16 maggio 2009, accompagnato da un certo E.\_\_\_\_\_, avrebbe preso un volo diretto Alitalia per Milano (Italia) munito di un passaporto nigeriano intestato a F.\_\_\_\_\_ con visto di un Paese Schengen; che il 17 maggio 2009 sarebbe giunto a Milano e non avrebbe subito controlli doganali all'aeroporto; che sarebbe poi rimasto a casa di E.\_\_\_\_\_ per una notte; che l'indomani avrebbe preso un treno con il quale avrebbe raggiunto la Svizzera a Chiasso, dove avrebbe inoltrato la sua domanda d'asilo il 18 maggio 2009,

che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità,

che, nella decisione del 2 luglio 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,

che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile,

che nel ricorso l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che gli è oggettivamente impossibile consegnare o far arrivare dalla Nigeria un documento d'identità, non per la sua mancanza di volontà, bensì poiché non avrebbe mai posseduto un passaporto o una carta d'identità, ritenuto che nel suo Paese sarebbero utilizzati solo da pochissime persone; che, inoltre, ha ribadito la verosimiglianza del suo racconto presentato nel corso della procedura di prima istanza ed ha allegato di non potere rientrare in Nigeria, dove la sua vita sarebbe in pericolo,

che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali,

che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità

di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),

che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6),

che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri,

che il ricorrente ha allegato nel corso della procedura di prima istanza di essere espatriato munito di un passaporto nigeriano intestato e con la foto di un'altra persona (F.\_\_\_\_\_) di cui non ha saputo indicare la data di nascita; che lo stesso documento avrebbe contenuto un visto di un Paese Schengen; che, nonostante l'insorgente abbia viaggiato con tale documento, non ha saputo denominare il Paese in questione (cfr. audizioni del 26 maggio 2009 pag. 10 e del 9 giugno 2009 pag. 6),

che, inoltre, non è stato in grado di fornire né il cognome di E.\_\_\_\_\_, né il suo indirizzo a Milano, sebbene abbia viaggiato con quest'ultimo (cfr. audizioni del 26 maggio 2009 pag. 11 e del 9 giugno 2009 pag. 6),

che, peraltro, varcare il confine Schengen, soprattutto in un aeroporto, non costituisce un'impresa facile senza essere in possesso di un documento d'identità valido, che non riporti le proprie generalità, nel modo da lui descritto,

che, per di più, si è contraddetto sui costi del viaggio, allegando nella prima audizione che avrebbe costato Naira nigeriana (NGN) 920'000.-, mentre nella seconda un totale di NGN 800'000.- (cfr. audizioni del 26 maggio 2009 pag. 11 e del 9 giugno 2009 pag. 6),

che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte,

che, d'altronde non soccorrono l'insorgente la vaga e stereotipata allegazione, secondo la quale non gli sarebbe possibile consegnare dei documenti, poiché sostanzialmente non ne avrebbe mai posseduti (cfr. ricorso pag. 2),

che, peraltro, è inverosimile che in Nigeria egli abbia potuto avere un'attività commerciale ed affittare degli spazi a quello scopo senza necessitare di una carta d'identità,

che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa,

che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile,

che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente,

che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),

che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria per il timore di essere ucciso da parte dell'oracolo D.\_\_\_\_\_, in quanto si sarebbe rifiutato di prendere il posto del suo

defunto padre quale capo dello stesso (cfr. audizione del 26 maggio 2009 pag. 9),

che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),

che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,

che basti rilevare che dalle affermazioni del ricorrente si deduce che non crede all'oracolo, nonostante egli abbia dichiarato di essere espatriato per il timore di essere ucciso dallo stesso; che, inoltre, ha reso responsabile l'oracolo dei vari malesseri di cui sarebbe stato afflitto in Nigeria (cfr. audizioni del 26 maggio 2009 pag. 9 e del 9 giugno 2009 pagg. 9, 10 e 13),

che, peraltro, l'insorgente nell'ambito della prima audizione ha asserito, in un primo tempo, che i due emissari inviati dall'oracolo sarebbero stati mandati a casa sua a C.\_\_\_\_\_ tre giorni dopo il suo rientro, per poi segnalare di non ricordarsi più, oppure che sarebbe stato a marzo 2009, mentre nella seconda audizione è nuovamente tornato a ribadire la prima versione (cfr. audizioni del 26 maggio 2009 pag. 8 e del 9 giugno 2009 pag. 7),

che, per di più, non ha saputo indicare precisamente quando sarebbe andato al monastero, indicando in modo generico di esservi andato a marzo 2009 per tre giorni (cfr. audizione del 26 maggio 2009 pag. 8),

che, oltre a ciò, l'insorgente durante la prima audizione ha dichiarato, in un primo momento, che entrambi i suoi genitori sarebbero ancora in vita, mentre, in un secondo tempo, ha allegato che suo padre sarebbe deceduto il 27 febbraio 2009 e ha messo tale fatto alla base del suo racconto (cfr. audizione del 26 maggio 2009 pagg. 4 e 6),

che, in aggiunta, nel corso della procedura d'asilo, l'autore del gravame non s'è espresso circa le contraddizioni rilevate dall'UFM, ribadendo semplicemente quanto allegato in precedenza,

che, inoltre, i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame, sono, come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevanti e non costituiscono di per sé, degli indizi propri a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinanti per la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi (che presuppone una decisione di principio del Consiglio federale che non è notoriamente data nel caso concreto),

che, infine, non v'è motivo di ritenere che l'insorgente non possa ottenere dalle autorità in Nigeria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti,

che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente,

che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,

che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),

che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM è rettamente non entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,

che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata,

che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1),

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve

essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),

che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),

che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è ammissibile,

che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale,

che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha una certa formazione scolastica nonché un'esperienza professionale quale commerciante di cosmetici (cfr. verbale d'audizione del 26 maggio 2009 pag. 3); che, inoltre, v'è ragione di ritenere che il ricorrente disponga in Patria di un'importante rete sociale, ritenuto che la sua famiglia vive ancora in loco (cfr. ibidem pag. 4); che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,

che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni

documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,

che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),

che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto,

che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

**2.**

Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

**3.**

Comunicazione a:

- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM)
- G.\_\_\_\_\_ (in copia)

Il giudice unico:

Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi

Carlo Monti

Data di spedizione: